







ITCS "VITALE GIORDANO" ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE

Piazzale G. Rodari Bitonto - tel. (fax) 0803741816-3746712 Codice meccanografico BATD220004 Codice Fiscale 93062840728 E-mail: dirigente@itcbitonto.it Sito internet; http://www.itcbitonto.gov.it

CIRCOLARE n. 42

AI DOCENTI ALLE CLASSI SOTTO RIPORTATE SEDE

OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2015/2016 - Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.

CM N. 20 del 20 ottobre 2015

Le date riferite all'anno scolastico 2015/2016 sono di seguito riportate:

- 30 novembre 2015, termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni al proprio dirigente scolastico;
- **30 novembre 2015**, termine di presentazione della domanda da parte dei **candidati esterni** ai Direttori Generali della Regione di residenza.

Possono presentare istanza di partecipazione all'esame di Stato come candidati esterni coloro che hanno almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) aver compiuto il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrare di aver adempiuto all'obbligo scolastico;
- b) essere in possesso del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- c) avere compiuto il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame. In tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore:
- d) essere in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o essere in possesso di diploma professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- e) aver cessato la freguenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2016.

Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, che abbiano comunque il requisito di cui alla lettera a), devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2016.

L'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento dell'esame preliminare (articolo 2, comma 3, legge 10 dicembre 1997, n. 425, come da ultimo

modificato dall' articolo 1-quinquies del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167).

I candidati esterni, provenienti da Paesi dell'Unione Europea (e, per analogia, gli studenti appartenenti a Paesi aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, in possesso di certificazioni valutabili ai sensi dell'articolo 12 della legge 25 gennaio 2006, n. 29), sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, se in possesso di uno dei requisiti in precedenza indicati alle lettere da a) ad e), previo superamento dell'esame preliminare. In particolare, il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 e al decreto interministeriale 29 novembre 2007.

I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione Europea, che abbiano frequentato con esito positivo, in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, classi di istruzione secondaria di secondo grado ovvero abbiano comunque conseguito promozione o idoneità all'ultima classe di istruzione secondaria di secondo grado, possono sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi suindicate, in qualità di candidati esterni, previo superamento dell'esame preliminare. Sono fatti salvi eventuali obblighi internazionali (ivi compresa l'Intesa tra Italia e Svizzera, di cui allo Scambio di lettere firmato a Roma il 12 ottobre 2006, entrata in vigore il 15 gennaio 2008).

Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio. Non è consentito ripetere esami di Stato dello dello stesso tipo o indirizzo già sostenuti con esito positivo.

La **domanda dei candidati esterni**, indirizzata al Direttore generale o al Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale della **regione di residenza**, deve essere corredata oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, atta a comprovare il possesso da parte del candidato dei requisiti di ammissione all'esame, compresa la residenza.

I candidati esterni indicano nell'istanza di partecipazione, in ordine preferenziale, **almeno tre istituzioni scolastiche** in cui intendono sostenere l'esame.

I candidati esterni devono dichiarare nella domanda di ammissione la lingua e/o le lingue straniere eventualmente presentate.

Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dai Direttori generali o dai Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo e sempre che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2016. I Direttori generali o i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali danno immediata comunicazione agli interessati dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto a cui sono stati assegnati.

- 31 gennaio 2016, termine di presentazione della domanda al proprio dirigente scolastico da parte degli alunni frequentanti la penultima classe per abbreviazione per merito;
- **31 gennaio 2016**, termine ultimo di presentazione ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali di eventuali domande tardive, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi.

L' esame di tali istanze è rimesso alla valutazione esclusiva dei competenti Direttori Generali;

- -20 marzo 2016, termine di presentazione della domanda al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Regione di residenza da parte degli alunni che cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2016 e prima del 15 marzo 2016 e intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni.
- Alunni della penultima classe

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del DPR n.122/2009, sono ammessi, a domanda, per abbreviazione per merito, direttamente agli esami di Stato del secondo ciclo gli alunni della penultima classe che hanno riportato, nello scrutinio finale, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica.

Alunni dell'ultima classe

Sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell'ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a **sei decimi in ciascuna disciplina** o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art.6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009,n.122). **Il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici** (articolo 4, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009,n.122).

Per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell'art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno **tre quarti dell'orario annuale personalizzato**. La C.M. n.20 del 4-3-2011, concernente la "validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado-Artt.2 e 14 DPR 122/2009", ha fornito alcune indicazioni finalizzate ad una corretta applicazione della normativa in questione. La circolare ha precisato che la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore di lezioni, che consiste – come previsto dal citato art.14, comma 7, del D.P.R. n.122/2009 – nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.

La citata CM n.20/2011 ha previsto, opportunamente, per le scuole alcuni adempimenti, finalizzati ad agevolare la conoscenza tempestiva da parte delle famiglie della presenza scolastica degli studenti.

A tal fine, all'inizio dell'anno scolastico le istituzioni scolastiche comunicano ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno. Le istituzioni scolastiche pubblicano altresì all'albo dell'istituto le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti. Le scuole devono fornire, secondo una periodicità definita autonomamente da ciascuna istituzione scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.

La citata CM n.20/2011 ha previsto, opportunamente, per le scuole alcuni adempimenti, finalizzati ad agevolare la conoscenza tempestiva da parte delle famiglie della presenza scolastica degli studenti .

Pagamento della tassa per esami e del contributo

(D.P.C.M. 18 maggio 1990 e Nota 25 febbraio 2015, n. 1647)

Il versamento della tassa erariale per esami da parte dei candidati interni è richiesto dalle istituzioni scolastiche all'atto della domanda di partecipazione all'esame di Stato (euro 12.10 sul CCP GU 1016 intestato ad agenzia delle entrate).. Il pagamento della tassa erariale per esami deve essere effettuata dai candidati esterni al momento della presentazione della domanda di partecipazione all'esame di Stato.

Si rammenta, infine, che, ai sensi dell'art. 3 della O.M. n.15 del 20 luglio 2015, la prima prova scritta dell'esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado si svolgerà il giorno 22 giugno 2016, alle ore 8.30.

Il Collegio dei docenti comunica, ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato (1056 ore) e il limite minimo (792) delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno. Le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati riguardano:

☐ gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
□ terapie e/o cure programmate;
□ donazioni di sangue;
□ gravi e documentati motivi familiari;
□ documentati motivi di lavoro per il corso serale;
□ partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da
federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
\square adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese
che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n.
516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del
Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra
lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base
dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
1 /

Si rammenta, infine, che, ai sensi dell'art. 3 della OM n.43 del 6-8-2014, la prima prova scritta dell'esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado si svolgerà il giorno 17 giugno 2015, alle ore 08.30.

Bitonto, 22 ottobre 2015

Il Dirigente Scolastico Prof. Arcangelo Fornelli

Firme per presa visione:

- 1. CLASSE 4A afm:
- 2. CLASSE 5A afm:
- 3. CLASSE 4B afm:
- 4. CLASSE 5B afm:
- 5. CLASSE 4 A sia:
- 6. CLASSE 5 A sia
- 7. CLASSE 5C afm:
- 8. CLASSE 4 C sia
- 9. CLASSE 4Bsia:
- 10.CLASSE 5Bsia:

- 11.CLASSE 4 TU A
- 12.CLASSE 4 TU B
- 13. CLASSE 5 TU A
- 14. CLASSE 5 TU/B.
- 15.CLASSE 4 A SERALE
- 16.CLASSE 5 A SERALE
- 17.CLASSE 4 B SERALE
- 18.CLASSE 5 B SERALE